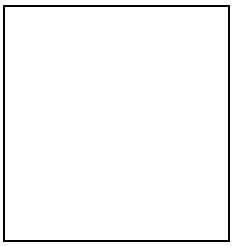
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28057 Anno 2026
Presidente: MACAGNO GIAN PAOLO
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/10/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6485/2024 R.G. proposto da:

LEONARDI CLELIA, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Pirro per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate;

-controricorrenti-

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cicerchia per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Di Vincenzo per procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente-

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 4611 del 2023, depositata il 31 luglio 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte della contribuente Leonardi Clelia dell'intimazione di pagamento n. 09720179065484469/00, notificata dall' Agenzia delle entrate Riscossione, ai sensi dell' art. 50 comma 2 d.P.R. n. 602 del 1973 per la somma complessiva di euro 353.133,55, pretesa in relazione ad una serie di cartelle di pagamento relative ad imposte dovute all'Agenzia delle entrate, alla Regione Lazio, al Comune di Guidonia Montecelio e alla Camera di Commercio di Roma.

2. La CTP di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, notificato il 3 agosto 2018, per la tardività della sua proposizione rispetto al termine stabilito per l'impugnazione dell'atto della riscossione, in mancanza di prova dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento alla data del 24 giugno 2018, indicata dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente, a fronte della deduzione da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione dell'avvenuta notificazione il 7 aprile 2018.

3. La CGT di secondo grado del Lazio, adita in appello dalla contribuente, aveva rigettato il gravame perché non risultava depositata agli atti l'intimazione di pagamento che l'appellante assumeva notificata il 24 giugno 2018 mentre "*l'appellata ADER ha allegato e dimostrato che l'atto impugnato è stato notificato il 3.8.2018*".

4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi e la Regione Lazio, il Comune di Guidonia Montecelio, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione si sono difese depositando il controricorso mentre la Camera di Commercio di Roma è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 347 comma 3 c.p.c., dell'art. 126 disp. att. c.p.c. e dell'art. 53 comma 3 d. lgs. n. 546 del 1992 "*per omessa acquisizione nel giudizio di secondo grado e correlativo esame del fascicolo di primo grado del quale si doveva disporre l'acquisizione, con consequenziale mancanza degli elementi necessari per il giudizio di secondo grado nonché insufficiente motivazione e conseguente nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio.*"

La CGT di secondo grado del Lazio nella sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che non fosse rinvenibile agli atti di causa l'intimazione impugnata che, invece, era allegata come primo documento del ricorso di primo grado, depositato nel fascicolo di parte e nuovamente depositato in originale all'udienza di discussione in primo grado. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, i documenti non rinvenuti erano, in realtà, presenti nel fascicolo di primo grado che faceva "*inscindibilmente*" parte del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fascicolo d'ufficio d'appello, trattandosi di fascicolo telematico soggetto alla relativa disciplina regolamentare, e che avrebbe dovuto necessariamente essere acquisito ai fini della decisione sul gravame.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché, in violazione della previsione dell'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata.

1.2. La giurisprudenza di legittimità, in proposito, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'essenza del motivo di impugnazione è costituita dalla critica alla decisione impugnata che deve necessariamente e specificamente rivolgersi alla motivazione su cui si fonda con la conseguenza che è inammissibile il motivo di impugnazione avulso dal contenuto della motivazione del provvedimento impugnato.

1.3. Afferma, al riguardo, la Corte che «Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.» (Cass. n. 9059 del 2025).

1.4. Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata emerge che la CGT di secondo grado ha motivato la decisione di rigetto del gravame proposto dalla contribuente affermando che: "*La Corte di Giustizia Tributaria di II grado osserva che agli atti non risulta depositata l'intimazione di pagamento e pertanto non si è posti nella condizione di verificare la data di notifica della stessa che si assume solo notificata il 24.6.2018, mentre l'appellata ADER ha dichiarato e dimostrato che l'atto impugnato è stato notificato il 3.8.2018*."

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La censura della ricorrente si incentra sulla violazione delle norme processuali che regolano l'acquisizione in appello del fascicolo di parte di primo grado laddove la sentenza impugnata non ha affatto rilevato la mancanza del fascicolo di primo grado ma ha semplicemente affermato che "*agli atti non risulta depositata l'intimazione di pagamento*" e cioè di non aver rinvenuto, all'esito dell'esame del fascicolo di causa, l'atto che la ricorrente afferma di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo fondato su argomentazioni avulse dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata è, dunque, inammissibile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., "*per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell'art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., art. 126 disp. att. cod. proc. civ. ed art. 53, terzo comma, D.Lgs. 546/1992 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto non provata la presenza di documenti utili ai fini del giudizio*."

2.1. Il motivo è inammissibile in forza della previsione dell'art. 360 comma 4 c.p.c., applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.

2.2. La norma richiamata, infatti, preclude la deduzione del motivo di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, c.d. "doppia conforme", dettando una disciplina applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità.

2.3. Il limite di impugnabilità previsto dall'art. 360 comma 4 c.p.c. nell'ipotesi di c.d. doppia conforme, già introdotto nell'ordinamento dall'abrogato art. 348-ter c.p.c., opera, come noto, qualora la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado sulla base delle "stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto", ripercorrendo, cioè lo stesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedimento logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa (Cass. n. 7724 del 2022). Ed è onere del ricorrente, per evitare l'inammissibilità, dedurre e dimostrare le differenze fra le due pronunce.
A questo proposito, la giurisprudenza della Corte ha chiarito, in particolare, che «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947).

2.4. Nel caso in esame, la censura è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto del ricorso della contribuente, si fondano sulle stesse ragioni di fatto in ordine al mancato assolvimento da parte sua dell'onere di provare la tempestività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, ad ogni modo, la ricorrente non ha dedotto alcunché per sostenere il contrario.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., il "*vizio di motivazione illogica, contraddittoria, perplessa, incomprensibile, apodittica della questione relativa alla produzione documentale ed erronea valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc."* per aver la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame "*trincerandosi dietro il mancato rinvenimento degli atti oggetto del gravame invero già comprovati ed esaminati*".

3.1. Il motivo, formulato riecheggiando il paradigma del vizio di insufficienza di motivazione ormai non più deducibile nel giudizio di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità ed autonomia, ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 4 e n. 6 c.p.c.
La norma richiamata impone al ricorrente di esporre in modo chiaro e sintetico i motivi per cui richiede la cassazione della sentenza impugnata,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indicando, per ciascuno di essi, gli atti processuali e i documenti su cui si fonda e illustrandone il contenuto rilevante, in modo tale da consentire alla Corte, che non è tenuta a ricercare gli atti o i documenti nel fascicolo, di verificare sulla base della sola lettura del ricorso, se quanto affermato trovi effettivo riscontro. E la riproduzione, in tutto o in parte, del contenuto del documento su cui il ricorso si fonda è indispensabile quando la sentenza impugnata è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018).

3.2. Nel caso di specie la censura non riporta neanche per sunto i motivi di appello che la CGT di secondo grado avrebbe rigettato senza motivazione con evidente violazione del principio di specificità. E, anche a voler valorizzare l'indicazione contenuta nell'esposizione dei fatti di causa con riferimento alla contestazione della ritenuta tardività dell'impugnazione dell'atto di intimazione, la censura neppure spiega le ragioni per cui l'esame eventuale dell'atto di intimazione prodotto dalla ricorrente dovrebbe condurre a desumere una diversa data di notificazione rispetto a quella provata dall'Agenzia delle entrate Riscossione.

3.3. In ogni caso, la mancata riproduzione nel contesto dell'illustrazione del motivo del contenuto della documentazione relativa alla notificazione dell'atto di intimazione asseritamente prodotta in primo grado nella parte in cui contrasta con le risultanze relative alla data di perfezionamento della documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate Riscossione valutata nella sentenza impugnata, non consente di individuare, sulla base della sola lettura del ricorso, i termini essenziali della dedotta violazione processuale. La Corte, con specifico riguardo alla deduzione del difetto di ritualità della notificazione dell'atto impositivo o esattivo, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne (Cass. n. 31038 del 2018; Cass. n. 1150 del 2019; Cass. n. 6288 del 2025).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche quando sia denunciato un "*error in procedendo*", vizio rispetto al quale la Corte è giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui chiede il riesame e, quindi, che il motivo contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la violazione processuale dedotta (Cass. Sez. U. n. 5640 del 2019), costituiti, nel caso di specie, quantomeno dalla data e dalle modalità di perfezionamento della notificazione come rilevabili dal documento che il giudice di appello avrebbe trascurato di esaminare.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con assorbimento delle questioni relative alla parziale cessazione della materia del contendere dedotte dalle controricorrenti.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

6. Stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Clelia Leonardi al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna, altresì,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune di Guidonia Montecelio che liquida in euro 3000 a titolo di compenso oltre ad euro 200 per esborsi, al 15 per cento per spese generali ed oneri di legge nonché a favore della Regione Lazio che liquida in euro 3000 a titolo di compenso oltre ad euro 200 per esborsi, al 15 per cento per spese generali ed oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Presidente

Gian Paolo Macagno

Corte di Cassazione - copia non ufficiale